

Comunicazione

Casella postale, CH-8022 Zurigo
Telefono +41 58 631 00 00
communications@snb.ch

Zurigo, 3 dicembre 2019

Adeguamento dell'Ordinanza sulla Banca nazionale

Modifiche dovute all'entrata in vigore della LSerFi e della LIsFi e adeguamento delle prescrizioni sulle riserve minime

La Banca nazionale adegua l'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN). In primo luogo, contestualmente all'entrata in vigore della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) in data 1° gennaio 2020, vengono modificati diversi termini utilizzati nell'ordinanza. In secondo luogo, nell'allegato all'OBN sono apportati adeguamenti tecnici alle rilevazioni statistiche. In terzo luogo, due posizioni di bilancio non sono più determinanti per il calcolo delle riserve minime.

La Legge sulla Banca nazionale prescrive alle banche di mantenere riserve minime per agevolare il buon funzionamento del mercato monetario. Le posizioni di bilancio sottoposte a riserva obbligatoria sono disciplinate in dettaglio dall'OBN. Questa è stata riesaminata dalla BNS in relazione all'adeguamento della base di calcolo per l'interesse negativo applicato agli averi a vista detenuti sui suoi conti. Le operazioni pronti contro termine (PcT) concluse con soggetti non bancari non saranno più sottoposte a riserva obbligatoria; finora erano escluse solamente le operazioni PcT con banche. Tramite tale adeguamento la Banca nazionale tiene conto della crescente importanza dei soggetti non bancari nel mercato pronti contro termine in franchi svizzeri e assicura la parità di trattamento fra le diverse tipologie di operazioni PcT. Oltre a queste ultime, anche i prestiti di titoli non saranno più determinanti per il calcolo delle riserve minime, in quanto ampiamente assimilabili alle operazioni PcT sotto il profilo economico.

La versione riveduta dell'OBN entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.